UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,
BORSE E PREMI DI LAUREA
D.D.G. Rep. n. 899/2016
Prot. n. 30689-III/12 del 09/08/16

BANDO DI CONCORSO
PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA DESTINATA AI POSSESSORI DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN ARCHEOLOGIA PREVENTIVA O AFFINI - TUTOR DELLA BORSA IL PROF. STEFANO CAMPANA

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le leggi sull' istruzione universitaria;

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 art. 6 comma 1 e 2, recante norme in materia di autonomia universitaria;

vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie) per la parte ancora applicabile;

visto l'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

visto l' art. 4 del d.lgs. 165/2001, relativo alle funzioni e responsabilità degli organi di governo;

visto il d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione di dati personali;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31/10/1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/1994, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e successive modificazioni e integrazioni convertite nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);

visto il D.R. n. 1381 del 28/7/2011, pubblicato nel B.U. n. 94 con il quale è stato emanato il Codice Etico della Comunità Universitaria;

vista la D.D.G. Rep. n. 887/2015 prot. 30962 -III-12 del 5 agosto 2015, che recepisce le modifiche apportate all'art. 5 della D.D.A. Rep. n. 1081/2014 nella parte relativa ai requisiti di partecipazione alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca;

vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena, del dell' 11 luglio 2016 (pervenuta all'Ufficio per PEC il 19 luglio 2016 di cui al prot. n. 27395), relativamente all'istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca dell'importo di € 6.600.00= della durata di sei mesi, rinnovabile, di cui è responsabile tutor il prof. Stefano Campana, alla cui copertura finanziaria sarà provveduto con fondi Memorandum of understanding CAA 2015 Conference "Keep the revolution going";

accertata la disponibilità dei fondi codice progetto 2271-2015-CS-CONRICOINT_001;

effettuati i controlli previsti;

considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l'azione amministrativa;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto e durata

L'Università degli Studi di Siena emana un bando di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca riservata ai possessori del Master Universitario di II° Livello in Archeologia Preventiva o affini . L'attività verterà sul seguente argomento: *"Indagini magnetometriche estensive nelle aree urbane e suburbane di Roselle e Veio"*.
L'attività dovrà svolgersi presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, sotto la responsabilità scientifica (Tutor) del Prof. Stefano Campana. L'importo della borsa è di € 6.600,00=(trattamento fiscale come specificato all'art. 9 del presente bando) per la durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile (come specificato all'art. 7 del presente bando).

Art. 2 – Destinatari ed incompatibilità

Possono partecipare al concorso:

Cittadini di qualunque nazionalità europea ed extraeuropea che alla scadenza del bando di selezione siano in possesso del titolo di studio indicato al precedente art. 1.

Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione della borsa di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Durante il periodo dello svolgimento dell'attività di ricerca i candidati non dovranno essere in possesso di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività dei borsisti. La borsa non è inoltre cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili dal tutor con dichiarazione scritta e motivata, con l'attività del progetto. L' Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti. Gli iscritti ad un corso di dottorato che non siano titolari di borsa o di contratto di apprendistato e gli iscritti ad una scuola di specializzazione che non siano titolari di contratto di formazione specialistica possono usufruire delle borse di cui al presente bando a condizione che il consiglio del corso esprima parere favorevole.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti entro la scadenza del presente bando.

Art. 3 – Obiettivi e attività del borsista

La borsa è finalizzata allo svolgimento delle attività previste per lo studio indicato al precedente articolo 1 sotto la responsabilità dei Tutors presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena.

Obiettivo della ricerca: La mappatura magnetica continua senza soluzione di continuità di contesti urbani e rurali.

Attività del borsista: Acquisizione dati, elaborazione dati e interpretazione dati.

Art. 4 – Commissione giudicatrice e procedure per la selezione

La Commissione giudicatrice, nominata con disposizione del dirigente competente, dovrà essere composta da almeno tre membri e possibilmente un supplente. Può far parte della Commissione anche un delegato rappresentante dell'ente erogatore dei fondi. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

La selezione verrà effettuata in base alla valutazione dei titoli e ad una prova orale volta ad accertare la preparazione dei candidati nel campo specifico degli studi cui la borsa è finalizzata.

La valutazione dei titoli deve precedere quella relativa al colloquio.

La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà il colloquio, verrà inviata tramite posta elettronica ai diretti interessati almeno sette giorni prima del giorno previsto.

Il colloquio è pubblico.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5 – Conferimento della borsa e modalità di pagamento

La borsa sarà conferita con decreto rettorale, controfirmato, per la verifica di legittimità e dell'effettiva copertura della spesa, dal dirigente competente.

La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la prova orale.

La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà il colloquio, verrà inviata tramite posta elettronica ai diretti interessati almeno sette giorni prima del giorno previsto.

I candidati per essere ritenuti idonei devono conseguire un punteggio finale complessivo di almeno 60/100.

La Commissione, espletate le procedure di selezione, procederà a stilare la graduatoria di merito, la renderà pubblica tramite l'affissione all'Albo del Dipartimento o affissa sulla porta dove è stata svolta la selezione. Il relativo verbale si provvederà ad inviarlo all'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea.

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione di altre borse di studio sugli stessi argomenti, potrà essere utilizzata la stessa graduatoria per la loro assegnazione.

Art. 6 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Banchi di Sotto n.55 Siena e redatte in carta semplice su apposito modulo, devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo: rettore@pec.unisipec.it oppure posta elettronica all'indirizzo: borse.premi@unisi.it entro il termine perentorio del 29 AGO. 2016.

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa università che le riceve.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.
Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, possono rivolgersi all'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea di questo Ateneo- (Tel. + 39 0577-235244 -235245 -235246).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Nel modulo domanda il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità, luogo e data di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, residenza fiscale ed il domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico, e-mail;
- il titolo di studio conseguito, la data, l'Università presso la quale è stato conseguito e la votazione finale conseguita;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda:
- abstract della tesi di laurea;
- curriculum vitae et studiorum (debitamente firmato);
- autocertificazione del titolo di laurea conseguito con data, l'Università presso la quale è stato conseguito, titolo della tesi di laurea ed elenco degli esami superati e relative votazioni;
- qualsiasi altro titolo o documento ritenuto utile ai fini del concorso;
- copia del tesserino del codice fiscale o del passaporto per candidati stranieri;

Tutti i documenti portati a corredo della domanda dovranno essere elencati nella domanda stessa.
Ai soli fini del presente concorso la Commissione Giudicatrice si pronuncerà sulla validità dei titoli presentati.

I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda:
- Certificato del titolo con elenco di esami e votazioni – "Transcript" – in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'ammissibilità del titolo.

I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla borsa di ricerca qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
Ai soli fini del presente concorso la Commissione Giudicatrice si pronuncerà sulla validità dei titoli presentati.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), potranno segnalare la propria condizione, per l'ottenimento degli ausili necessari allo svolgimento della prova, compresa l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

Art. 7 - Natura della borsa ed eventuali rinnovi

Il godimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La borsa, in presenza dei corrispondenti finanziamenti, può essere rinnovata per una sola volta (salvo diverse disposizioni), purché il rinnovo rispetti il limite massimo di 3 anni complessivi. Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio del Dipartimento stesso, su proposta del Responsabile della borsa, sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo di fruizione della borsa.

Art. 8 – Diritti e doveri del borsista

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di Ateneo a cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura, ed a osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore preso la struttura.
Il borsista deve assicurare la frequenza presso la struttura prevista, secondo modalità da concordare con il tutor, per tutta la durata della borsa di studio a decorrere dal mese di attribuzione della borsa di studio. *Nel caso in cui per ragioni legate alla ricerca si rendesse necessario svolgere un periodo dell'attività anche in altre strutture ritenute adeguate, (anche estere), secondo un programma da definire con il responsabile scientifico del progetto e previa approvazione del Consiglio del Dipartimento e, senza ulteriori costi aggiuntivi per il Dipartimento stesso. Sarà necessario comunque informare preventivamente l'Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea, che dovrà procedere ad una verifica su tale possibilità, anche ai fini assicurativi*.
A metà del periodo di svolgimento dell'attività di ricerca, il borsista sarà tenuto a presentare una relazione in base alla quale il Responsabile tutor attesterà il corretto e regolare svolgimento dell'attività e dei risultati raggiunti, al fine della prosecuzione della borsa. In caso di relazione negativa e su apposita richiesta del Tutor viene interrotta l'erogazione della borsa. Al termine dell'intero periodo previsto per la durata della borsa, dovrà essere redatta una relazione finale completa sull'intera attività progettuale svolta ed i risultati raggiunti, firmata dal borsista e controfirmata dal tutor e inviata (originale cartaceo) all'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea. La non osservanza di quanto contenuto nel presente articolo, potrà comportare ad insindacabile giudizio del Tutor l'immediata decadenza della borsa.

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

In caso di sospensione obbligatoria per maternità, per malattia o per altre cause documentate, ritenute valide dal tutor, l'attività e la conseguente erogazione della borsa sono interrotte e riprese al venir meno della causa di interruzione. I periodi di sospensione dovranno essere recuperati.
Il borsista che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al tutor, il quale dovrà comunicarlo all'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di rinuncia.
In caso di rinuncia (anche prima di aver iniziato l'attività) o decadenza, la borsa è revocata con decreto rettorale, previa verifica del dirigente competente.
In tali casi, su proposta del tutor responsabile, si può dar luogo allo scorrimento della graduatoria degli idonei (ove esista).

Art. 9 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali

L'Università degli Studi di Siena provvederà alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
La borsa di ricerca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata durante il godimento della borsa, il beneficiario sarà tempestivamente informato.

Art. 10 – Accettazione della borsa

Il vincitore della borsa sarà convocato presso l'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea in via Sallustio Bandini n. 25 –Siena, per dichiarare l'accettazione della borsa e l'impegno ad iniziare l'attività di ricerca.
Il vincitore dovrà produrre se ritenuto necessario, copia della documentazione riguardante i titoli posseduti dichiarati e non allegati alla domanda di ammissione alla borsa.
Nel caso in cui il vincitore della borsa sia un cittadino non appartenete all'Unione europea, il conferimento della borsa stessa è subordinata all'assolvimento delle norme vigenti in materia migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.
A tutti i partecipanti al concorso verrà comunicato l'esito del concorso tramite posta elettronica.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13,comma 1, del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto n. 55 - Siena, titolare del trattamento.

Art. 12– Norma finale

Il bando ed il modulo per la domanda di partecipazione al concorso sono disponibili presso l'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea, sul sito internet: http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse. Il bando è pubblicato sull'Albo online dell'Ateneo di Siena (www.unisi.it).
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Siena, - 9 AGO 2016

Il Direttore generale
Marco Tomasi

Visto del Responsabile del procedimento
Roberto Annarumi

D.D.G. Rep. n. 899/16